



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 41

DEL 20/04/2012

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie della dipendente dott.ssa Dimartino Rita, nata a Ragusa il 26/11/1961, con effetto dal 24/04/2012.

IL CAPO SETTORE

Vista la nota del 05/04/2012, acquisita al prot. N° 9640 del 06/04/2012, con la quale la dipendente dott.ssa Dimartino Rita, nata a Ragusa il 26/11/1961, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali con decorrenza immediata, dopo aver usufruito delle ferie residue;

Considerato che con nota dello scrivente prot. N° 9814 del 10/04/2012 è stato comunicato alla predetta lavoratrice che le ferie residue spettanti alla stessa ammontano a n° 13 giorni e che, pertanto, tenuto conto della fruizione di tali ferie a partire dal 05/04/2012, la cessazione del suo rapporto di lavoro con il Comune di Scicli avverrà con decorrenza 24/04/2012;

Considerato che con nota del 18/04/2012, acquisita al prot. gen. N° 11852 del 20/04/2012, la Dott.ssa Dimartino Rita ha preso atto della cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Scicli con decorrenza 24/04/2012;

Visto il fascicolo personale della predetta dipendente, da cui risulta che la stessa trovasi nella seguente posizione:

- ◆ di aver prestato il seguente servizio a tempo pieno -periodo indeterminato presso il Comune di Scicli:
 - dal 15/09/1992 al 31/12/1997, con il profilo professionale di farmacista, 8^a q.f.;
 - dal 01/01/1998 al 31/03/1999, con il profilo professionale di farmacista, cat. D/3;
 - dal 01/04/1999 al 31/12/1999, con il profilo professionale di farmacista, cat. D/4 da D/3;
 - dal 01/01/2000 al 31/03/2000, con il profilo professionale di farmacista, cat. D/5 da D/3;
 - dal 01/04/2005 al 04/12/2005, con il profilo professionale di farmacista direttore, cat. D/5 da D/3;
 - dal 05/12/2010 al 30/04/2011, con il profilo professionale di farmacista direttore, cat. D/5 da D/3;
 - dal 01/05/2011 al 04/04/2012, con il profilo professionale di farmacista direttore, cat. D/5 da D/3;
 - dal 05/04/2012 al 23/04/2012, con il profilo professionale di farmacista direttore, cat. D/5 da D/3;
- ◆ di essere iscritta all'I.N.P.D.A.P. (ex C.P.S. - I.N.A.D.E.L.) per i periodi sopra indicati;

Vista la deliberazione di C.S. n° 46 del 21/08/1992 con la quale la dott.ssa Dimartino Rita è risultata vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per in conferimento di n° 1 posto, vacante in organico, di farmacista, 8^a q.f.;

Vista la deliberazione di G.C. N° 136 del 16/03/2000 con la quale alla predetta dipendente è stato concesso un periodo di aspettativa senza assegni a far data dall'1/04/2000 e fino al 31/03/2003, ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. N° 502 del 30/12/1992;

Vista la deliberazione di G.C. N° 106 del 27/03/2003 con la quale alla predetta dipendente è stata concessa una proroga del periodo di aspettativa senza assegni a far data dall'1/04/2003 e fino al 31/03/2006, ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. N° 502 del 30/12/1992;

Vista la propria determinazione N° 69 del 06/04/2005 con la quale si è preso atto del rientro in servizio della dott.ssa Dimartino Rita a far data dall'1/04/2005;

Vista la deliberazione di G.C. N° 378 del 30/11/2005 con la quale alla predetta dipendente è stato concesso un periodo di aspettativa senza assegni, per anni cinque, con decorrenza dal 05/12/2005, ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. N° 502 del 30/12/1992;

Vista la determinazione del Settore Affari Generali N° 52 del 28/04/2011 con la quale alla predetta dipendente è stato concesso il congedo previsto dall'art. 4, comma 2 della legge n° 53 dell'8/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001, con decorrenza dall'1/05/2011 e fino al 30/04/2012;

Visto l'art. 12 del C.C.N.L. stipulato il 09/05/2006, il quale stabilisce:

- al comma 4 che “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito”;
- al comma 5 “E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia dall’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4”;

Ritenuto di dovere prendere atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie della predetta dipendente;

Considerato che alla data di collocamento a riposo la lavoratrice in argomento avrà un'anzianità contributiva con iscrizione I.N.P.D.A.P. di anni 9, mesi 4 e giorni 9, utili a pensione;

Viste le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di prendere atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie con effetto dal 24/04/2012 della dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Dimartino Rita, nata a Ragusa il 26/11/1961, in servizio presso questo Comune con il profilo professionale di farmacista direttore, cat. D/5 da D/3.
2. Di risolvere il rapporto di lavoro con il consenso delle parti e pertanto di non procedere al recupero dell'indennità per il mancato preavviso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. stipulato il 09/05/2006.
3. Di demandare ai Servizi Gestione Giuridica ed Economica del Personale tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia della presente alla lavoratrice interessata, al Commissario Straordinario, al Capo Settore Finanze, al Segretario Comunale e ai Servizi Gestione Giuridica ed Economica del Personale.

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)
